

Verbale dell'assemblea ordinaria

del giorno 31 Dicembre 2010

"SOCIETA' CULTURALE ARTISTI LIRICI TORINESI -FRANCESCO TAMAGNO
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA"

con sede in Torino, Via Pietro Giuria n.40,

codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino numero 06303990011

Il giorno Primo del mese di Febbraio dell'anno duemilaundici alle ore 18,30 presso la sede legale in Torino – Via Pietro Giuria n. 40 i seguenti soci fondatori della società "SOCIETA' CULTURALE ARTISTI LIRICI TORINESI -FRANCESCO TAMAGNO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" si è riunita in 2^a convocazione assemblea ordinaria dei soci Fondatori.

Sono presenti o rappresentanti per delega i Soci Signori :

Nominativo	Qualifica	Presente / In delega
Frassetto Angelica	Socio fond. C.d.A. Capitale	presente
Ferrante Wilma	Socio ord. C.d.A. lavoratore	presente
Di Benedetto Arcangelo	Socio fond. Pres.proviri	In delega Frassetto Angelica
Arpino Cosimo	Socio fond. C.d.A. - capitale	In delega Frassetto Angelica
Berto Franco	Socio fond. C.d.A. lavoratore	In delega Frassetto Angelica
Scarpato Enrica	Socio ord. C.d.A. Capitale	In delega Frassetto Angelica
Berardo M. Cristina	Socio fond. Lavoratore	In delega Frassetto Angelica
Cerina Mario Franco	Socio fond. Lavoratore	In delega Frassetto Angelica
Antonetti Leopoldo	Socio ord. Lavoratore volontario	In delega Ferrante Wilma
Cutufia Miguel Angel	Socio ord. Lavoratore	In delega Ferrante Wilma
Del Linz Volfango	Socio ord. Lavoratore	In delega Ferrante Wilma
Michetti Nives	Socio ord. Lavoratore	In delega Ferrante Wilma
Morbo Claudio	Socio ord. Dir.Orch. Lavoratore	In delega Ferrante Wilma
Prunotto Franco	Socio Ord. Lavoratore	In delega Ferrante Wilma
Riccardi Maria Teresa	Socio ord. Proviviro Capitale	In delega Ferrante Wilma
Santagata Vincenzo	Socio Ord. Lavoratore	In delega Ferrante Wilma
Scaglione Massimo	Socio ord. Capitale	In delega Ferrante Wilma
ViUa Loredana	Socio ord. Lavoratore	In delega Ferrante Wilma
Zocca Giorgio	Socio ord. Capitale	In delega Ferrante Wilma

Stampa: 22 FEB. 2011
Prot. n.

Ordine del giorno


- 1) Presentazione ed approvazione del Regolamento Interno;
- 2) Varie ed eventuali;

L'assemblea nomina Il presidente la Signora Frassetto Angelica e segretario la Signora Ferrante Wilma. La Signora Frassetto Angelica Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta società prende la parola ed espone il punto 1) del presente ordine del giorno concernente la presentazione e l'approvazione del regolamento interno di cui si allega un copia.


In riferimento al punto 2) l'assemblea non espone eccezioni; i soci approvano e chiedono che viene presa a verbale a tutti gli effetti di legge.

L'assemblea dei soci avendo esaurito tutti punti dell'ordine del giorno si conclude alle ore 21.50.

Il Presidente
Frassetto Angelica



Il Segretario
Ferrante Wilma



Regolamento interno cooperativa di lavoro

Premessa

E' fondamentale ricordare che le cooperative sociali sono considerate di diritto a mutualità prevalente. Quindi è elemento distintivo di detta cooperativa è la prevalenza mutualistica, quella di un'impresa in forma di società nella quale il fine e il fondamento dell'agire economico è il soddisfacimento dei bisogni della persona (il socio): alla base della cooperativa c'è dunque la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali, ecc;

Il presente regolamento interno

È stato adottato dall'assemblea dei soci cooperatori il 31-12-2010, ai sensi del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 2001, n. 142 per entrare in vigore a far data dal 01-01-2011.

Potrà essere modificato solo dall'assemblea ordinaria dei soci medesimi, con propria delibera.

Sarà depositato, entro 30 giorni, presso l'Ufficio della Direzione Provinciale del Lavoro.

- Le clausole di questo regolamento, fatta salva ogni diversa indicazione, sono applicabili a tutte le categorie di soci, fatta eccezione per i cooperatori volontari in ordine ai quali è prevista una specifica normativa .

Il rinvio alle norme della contrattazione collettiva e/o agli accordi collettivi eventualmente applicabili, vale esclusivamente per il trattamento economico.

- Tutto quanto non previsto dal presente regolamento è disciplinato dallo statuto, dalle delibere di volta in volta adottate dagli organi sociali e dalle leggi vigenti.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo anche - ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 - di disciplinare l'organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa.

Il regolamento definisce e disciplina anche la tipologia dei rapporti di lavoro che saranno adottati dalla cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.

Art. 2 - I soci lavoratori della cooperativa

- Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- Partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- Mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
- Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme statutarie e le decisioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa, oltre quanto disciplinato dalla normativa vigente anche in materia di Cooperazione.


Art. 3 - Partecipazione

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato.

Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della Cooperativa.

Nella cooperativa sono vietate discriminazioni tra i soci.

Ogni socio ha diritto di criticare l'opera della cooperativa motivando la critica in forma scritta, in modo costruttivo. E' fatto divieto ai soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali.



Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione.

Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal consiglio di amministrazione. Sono altresì tenuti al segreto per cui tutti le decisioni ed i fatti della cooperativa non devono essere comunicati all'esterno e a terzi.

Chiunque opera all'interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto ad informare il consiglio di amministrazione di ogni atto agli interessi della cooperativa.

Art. 4 – Organizzazione aziendale

L'attuale struttura organizzativa- aziendale si articola:

- a) **nel servizio amministrativo** verrà gestito da un consulente del lavoro o soggetto equiparato a cui sono demandati i compiti propriamente amministrativi, tecnici e finanziari: contabilità, fatturazione, tenuta della cassa e della banca, rapporti con ENPALS per rinnovo agibilità, rapporti con i soci, consulenza e assistenza Previdenziale, fiscale e contrattualistica
- b) **nel servizio di promozione e management**, a cui fanno capo le funzioni di organizzazione di eventi artistici e culturali, di agenzia, di distribuzione di produzioni teatrali, video, televisive cinematografiche e musicali, raccolta informazioni sulle opportunità professionali e culturali esistenti, individuazione e promozione di nuovi servizi per i soci, ricerca e assistenza per produzioni discografiche e artistiche in genere, edizioni musicali, promozione della immagine della cooperativa
- c) **nel servizio di prestazioni artistiche** svolte singolarmente o in gruppo. Nel caso in cui la prestazione sia svolta in gruppo, band o orchestra, tutti i soci faranno riferimento ad un socio responsabile artistico che ha il compito di organizzare e coordinare il lavoro.
- d) **Nei servizi tecnici e ausiliari** svolti singolarmente o in squadra per la realizzazione di allestimenti audiovisivi multimediali o per l'effettuazione di rilievi, consulenze progettazione acustiche. Nel caso in cui la prestazione sia svolta in squadra tutti soci faranno riferimento al socio caposquadra che ha il compito di organizzare e coordinare il lavoro.
- e) **Nel servizio commerciale** per la eventuale vendita di beni e/o servizi.

Art. 5 - Il Consiglio di Amministrazione

è tenuto ad informare i soci nelle modalità che reputi più opportune nei casi di:

- a) modificazione degli organigrammi e della struttura gerarchica della Cooperativa;
- b) adozione di scelte di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o di investimento di particolare rilevanza, o comunque tali da incidere sulle modalità di svolgimento dell'attività aziendale nel suo complesso o sull'assetto dei reparti, degli uffici.


Art. 6 - Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con i committenti e Patrocinio legale delle lavoratrici e dei lavoratori

La responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con i committenti e verso terzi di cui all'art. 5, legge 13.5.85 n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dalla cooperativa.

Art. 7- Norme sulla sicurezza sul lavoro

La cooperativa riconosce come diritto-dovere primario la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per la propria attività ai sensi del D.Lgs.81/2008. In ogni caso è d'obbligo l'adeguamento ad ogni variazione normativa .

Umberto Ferrarini
Donato Casella



ii.

Art. 48 - Quota di iscrizione e quota associativa

All'atto del primo versamento contributivo si procederà al versamento per ciascun socio lavoratore della quota d'iscrizione una tantum finalizzata alla copertura dei costi di promozione del fondo pensione.

Annualmente verrà prelevata dalla contribuzione, detta quota associativa, una quota a copertura delle spese amministrative.

L'importo di dette quote è determinata dal Consiglio d'Amministrazione del Fondo.

Art. 49 - Rinvio

I rapporti con il Fondo Pensione Cooperlavoro sono regolati dalle norme statutarie.

Art. 50 - Ristorno

In sede di approvazione di bilancio di esercizio l'assemblea su proposta di consiglio di amministrazione, potrà deliberare l'erogazione di ristorni .

Nel rispetto delle finalità mutualistiche della cooperativa, al fine di contemperare le legittime aspettative dei soci di accedere ad uno scambio mutualistico a condizioni più vantaggiose, il ristorno proposto dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea viene attribuito ai soci sulla base del criterio della retribuzione corrisposta al socio nell'esercizio di riferimento.

L'erogazione del ristorno ai soci operatori non potrà comunque superare il 20%, tenuto conto del limite massimo ristornabile ai soci operatori, derivante esclusivamente dalla gestione mutualistica documentabile con i dati contabili e dal bilancio relativo all'esercizio in cui il ristorno viene erogato; e comunque nel rispetto della normativa vigente .L'erogazione potrà avvenire, in base alla decisione dell'assemblea, mediante:

- a) integrazione dei compensi
- b) aumento gratuito del capitale sociale
- c) distribuzione gratuita di azione di partecipazione cooperativa

Per i soci con contratti di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell'art. 4 della Legge 142/2001, reddito di lavoro dipendente.

Art. 51 - Situazione di crisi aziendale

Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione delle attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancati incasso di crediti o altri motivi di analoga natura, il consiglio di amministrazione informerà tempestivamente l'assemblea dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.

L'assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo gli strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione. Durante i periodi di crisi aziendali non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all'art.7 e non potranno essere distribuiti eventuali utili. Il piano di intervento potrà prevedere forme di apporto economico, anche sottoforma di lavoro non retribuito, e/o la riduzione del trattamento economico, al fine di cui al presente articolo. Il consiglio di amministrazione potrà comunque tenere presenti situazioni comprovate di grave difficoltà economica.

Art. 52 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto sociale, alle deliberazioni degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi, in quanto applicabili.

Laddove le previsioni del presente regolamento fossero giudicate da alcuni soci peggiorative rispetto alle condizioni godute alla data di adozione del presente regolamento, se si tratta di poche eccezioni il consiglio di amministrazione ha la facoltà di derogare consentendone il mantenimento ma solamente in via transitoria.

Art. 53 - Decorrenza degli effetti del regolamento

Stampa: 22 FEB. 2011

11.1.11
Giuseppe Capolera

rapporto. Ai fini del computo dell'anzianità e della retribuzione a tutti gli effetti verranno considerati utilmente solo i periodi di effettivo servizio prestato.

Art. 16- Apprendistato

In mancanza di regolamentazione del rapporto di apprendistato nel CCNL Teatri Stabili, la cooperativa può instaurare rapporti di formazione ai sensi della legge 196/97 art. 16 e del D. Lgs. 276/2003 artt. 47-53

La durata del contratto non potrà superare 480 prestazioni, equiparabili a 4 anni di pratica.

Il trattamento retributivo e normativo per gli apprendistato artisti o tecnici è disciplinato dall'Art. 5 del CCNL Personale Artistico Teatri Stabili per la categoria Allievi Attori.

Art. 17 - Trattamento economico settore prestazioni artistiche e tecniche

CCNL Teatri Stabili Personale Artistico e Tecnico

Ai soci con i quali viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato verrà riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti da CCNL TEATRI STABILI – PERSONALE ARTISTICO vigente.

I soci possono stabilire con contratto individuale che il pagamento delle ferie – anziché con liquidazione prorata nella paga giornaliera – avvenga al momento dell'effettivo godimento del periodo di ferie

Possono decidere altresì di rinunciare all'erogazione pro rata della quota di tfr optando per l'adesione ad un fondo di previdenza complementare o alla liquidazione come previsto dall'art. 2120 del C.C.

In tal caso il minimo contrattuale verrà aumentato della sola quota di 13° mensilità pari almeno al 5.27% della paga base

Ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile il socio ha diritto ad una quota di tfr pari e comunque non superiore alla retribuzione dovuta per l'anno divisa per 13,5; verranno computate come mese intero le frazioni di mese lavorate uguali o superiori a 15 giorni e verranno esclusi i mesi con meno di 15 giorni di prestazione.

La retribuzione individuale può essere maggiorata -su indicazione del Consiglio di Amministrazione- in base al risultato economico ottenuto per ciascuna prestazione/contratto da ogni singolo socio.

Per i lavoratori impegnati con orario ridotto rispetto ai parametri indicati nel successivo art. 19 il trattamento economico verrà direttamente riproporzionato.

Art. 18 -Classificazione del personale

Il personale verrà inquadrato in 5 categorie:

1. Direttore d'orchestra e sostituti; registi, aiuto registi e direttori di scena
2. Artisti delle varie specialità: ballerini, coristi, professori d'orchestra, attori, cantanti, Dj e musicisti di musica leggera.
3. Tecnici qualificati delle varie specialità.
4. personale ausiliario addetto alla preparazione delle manifestazioni.
5. Apprendisti e allievi tecnici.

Art. 19- Orario di lavoro - lavoro effettivo – lavoro notturno

Fermo restando le disposizioni del D. lgs 66/2003 per le categorie sotto specificate valgono i seguenti limiti orari:

- e) Per gli artisti di musica leggera l'orario di lavoro individuale è di 5 ore giornaliere con un massimo di 30 ore settimanali, comprensive di almeno 15 minuti di pausa ogni 2 ore di lavoro,
- f) Per gli attori e artisti di teatro l'orario di lavoro individuale è di 5 ore giornaliere con un massimo di 30 ore settimanali, comprensive di 15 minuti di pausa ogni 2 ore di lavoro,
- g) Per gli artisti lirici l'orario di lavoro individuale è di 4 ore giornaliere con un massimo di 24 ore settimanali

22 FEB 9

U.D. 0 7-11-11
U.D. 0 7-11-11
U.D. 0 7-11-11

- comprensive di 10 minuti di pausa ogni 40 minuti di canto.

h) Per i ballerini l'orario di lavoro individuale è di 3 ore giornaliere con un massimo di 18 ore settimanali, comprensive di 10 minuti di pausa ogni 50 minuti di lavoro,

i) per i tecnici e le figure non specificate nel presente articolo valgono le disposizioni previste dal D.lgs 66/2003.

La retribuzione per i lavoratori impegnati con orario ridotto rispetto a quanto indicato nel presente articolo verrà direttamente riproporzionato.

Art. 20- Utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio - Rimborsi spese

Ai soci in trasferta per necessità di servizio possono essere rimborsate a piè di lista le spese sostenute per trasporto, vitto e alloggio purché documentate.

Ai lavoratori cui venga richiesto di servirsi del proprio mezzo di locomozione, verrà riconosciuto il rimborso delle spese chilometriche nella misura stabilita periodicamente dalla cooperativa e non eccedente i massimali di importo deducibile per legge.

Il Socio che per esigenze di servizio utilizzi mezzi di locomozione in proprietà o riconducibili alla cooperativa, sarà responsabile per i danni arrecati a sé o al mezzo in questione in seguito ad eventuali sinistri che si verifichino per sua colpa, sollevando così la cooperativa dal sostenere i costi necessari alle riparazioni materiali e/o ai danni fisici eventualmente patiti dal socio. A tal fine il Socio si impegna a non agire nei confronti della cooperativa per il risarcimento di quanto sopra.

Il Socio che, per esigenze di servizio e non, depositi proprio materiale presso la sede della cooperativa, solleva fin d'ora la stessa da ogni dovere risarcitorio in caso di furto e/o smarrimento dei beni. Nel caso in cui la polizza sottoscritta dalla cooperativa a copertura di tali eventi dovesse prevedere limiti massimi o franchigie, il socio sarà indennizzato nel rispetto di tali previsioni, impegnandosi a non agire nei confronti della cooperativa per il recupero di eventuali eccedenze.

Art. 21-Trasferte

Al lavoratore in trasferta per esigenze di servizio, in alternativa alle spese di vitto e alloggio, oltre alle spese di viaggio, purché documentate, potrà essere riconosciuta un'indennità diaria giornaliera proporzionata alle distanze chilometriche effettuate e documentate da prospetto analitico debitamente sottoscritto. Detta indennità, la cui misura verrà stabilita periodicamente dal C.d.A. non potrà essere superiore all'importo deducibile stabilito per legge

Art. 22 - Riposo settimanale

Ciascun lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

Il socio che contravviene a tale obbligo - costituzionalmente stabilito - risarcirà la cooperativa per le sanzioni che verranno addebitate.

Il giorno di riposo non potrà essere utilizzato né per prove né per spostamenti di lavoro.

Art. 23 - Permessi

Alla lavoratrice e al lavoratore possono essere concessi dall'azienda, per particolari esigenze personali, permessi come previsto dalla legge 53/2000

Art. 24 - Ferie

Ai sensi dell'art. 10 del D. lgs 66/2003, il socio lavoratore ha diritto a 4 settimane di ferie retribuite all'anno, pari a 1 giorno di ferie retribuite ogni 13 prestazioni effettuate. Le ferie non possono essere indennizzate se non alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art 25 -Tutela della maternità e congedi parentali

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e per o congedi parentali si fa riferimento al Testo Unico sulla maternità

Stampa: 22/10/2011

W.D. n. 7.000
Annamaria Aquilino

Art. 26 - Donazione sangue

La lavoratrice e il lavoratore che dona il sangue o suoi componenti ha diritto al permesso retribuito secondo la legge vigente, previa presentazione del certificato rilasciato dal centro di raccolta autorizzato dal Ministero della Sanità.

Art. 27 - Malattia

Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al responsabile della propria formazione artistica ed agli uffici amministrativi. Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, la cooperativa potrà procedere al licenziamento.

Trattamento economico: Durante il periodo di malattia il lavoratore che presenterà certificato medico avrà diritto all'intera retribuzione persa in base al calendario delle prestazioni precedentemente comunicato.

Ai sensi della circolare INPS n. 130 del 24/06/1996 l'indennità economica di malattia è posta a carico della cooperativa.

Art. 28- Infortunio sul lavoro e malattie professionali

L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'azienda possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.

La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall'ente competente.

La ripresa dell'attività lavorativa è subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa.

L'indennità per invalidità temporanea verrà erogata al lavoratore direttamente dall'INAIL nella misura stabilita dalla legge.

Art. 29 - Norme disciplinari: Obblighi del lavoratore

Il socio lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alle mansioni affidategli e, in particolare:


- b) rispettare l'orario stabilito per le prestazioni ed adempiere alle formalità prescritte dal committente per il controllo delle presenze e del certificato di agibilità enpals;
- c) dedicare attività assidua e diligente all'esecuzione delle mansioni assegnategli osservando le istruzioni impartite dal direttore d'orchestra o direttore di scena;
- d) avere cura dei costumi e della strumentazione a lui affidati;
- e) collaborare con i compagni di lavoro con spirito di cooperazione e reciproco rispetto;
- f) rispettare le norme operative come deliberate dal consiglio di amministrazione;
- g) rispettare il regolamento sull'utilizzo del web e posta elettronica;
- h) rispettare le norme in materia di sorveglianza sanitaria, sicurezza sui luoghi di lavoro e frequentare i corsi di formazione.

Art. 30 - Provvedimenti disciplinari

Il socio lavoratore è tenuto al corretto comportamento così come previsto dal presente CCNL e dalle norme statutarie e civilistiche, alle quali si fa riferimento per i provvedimenti disciplinari a sanzionarne il mancato rispetto.

Art. 31 - Controversie

In caso di contestazioni e controversie si fa riferimento all'articolo 46 dello statuto sociale.



Amministratore Delegato
11-0

NORME SPECIFICHE PER I SOCI CON RAPPORTO DI LAVORO NON SUBORDINATO

Art. 32 - Collaboratori coordinati e continuativi o a progetto

Per i soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 47, comma 1, lettera C-bis DPR 917/1986 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) ai fini fiscali l'art. 50, comma c-bis, DPR 917/1986
- b) ai fini previdenziali e assistenziali:
 - ✓ la normativa ENPALS per i soci lavoratori di cui all'art. 3 D.L.C.P.S. 708/47
 - ✓ l'art. 2, comma 26, legge 335/1995 e successive modifiche per i soci lavoratori per i quali non vige l'obbligo di iscrizione all'ENPALS
- c) ai fini dell'assicurazione INAIL, l'art. 5 D. lgs 38/2000 se l'attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.

a. Art. 33- Trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non subordinato

Il trattamento economico dei soci non subordinati sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli accordi collettivi dove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla cooperativa e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

Art. 34 - Norme generali

I soci con contratto diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato di cui l'art. 4 del presente regolamento e dal contratto individuale stipulato al momento dell'ammissione al lavoro. L'attività deve essere svolta in libertà, senza alcun vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orari di lavoro.

La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il socio l'obbligo di coordinare la propria attività con quella della cooperativa partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di formazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla direzione della cooperativa per il buon svolgimento dell'attività.

La cooperativa provvederà a segnalare al socio l'eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale concedendo al socio un periodo congruo per la formulazione di contro deduzioni (salvo che il fatto non costituisca reato o colpa grave).

Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità, il consiglio di amministrazione, o in caso di urgenza la direzione, potrà disporre la sospensione immediata dell'attività del socio in attesa dei necessari chiarimenti.

Il socio deve garantire che nello svolgimento dell'attività assegnatagli non siano violati diritti di terzi o impegni assunti dalla cooperativa nei confronti di terzi.

Il socio agirà impegnando le proprie capacità e non potrà delegare a terzi l'esecuzione di quanto affidatogli in tutto o in parte.

Il socio impossibilitato a portare a termine l'incarico affidatogli per gravi e comprovati motivi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla direzione della cooperativa che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per la conclusione del lavoro.

Art. 35 - Assenze

I soci sono tenuti a comunicare alla cooperativa le assenze o la mancata prestazione lavorativa che possono comportare modifiche ai termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti.

Art. 36 - Revoca e scioglimento del rapporto

L'accertata inidoneità del socio allo svolgimento dell'incarico assegnatogli o il verificarsi di gravi inadempimenti nell'esecuzione di questo, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del committente può costituire motivo di revoca dell'incarico stesso.

Stampa: 22 FEB 2008

Vertical handwritten notes on the right margin, including the word "Comitato" written vertically.

Art. 37 - Durata della prestazione

I soci con contratto di lavoro non subordinato dovranno assicurare, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, che l'attività sia svolta compatibilmente con la modalità prevista dal contratto individuale in raccordo con le strutture della cooperativa.

Art. 38 - Infortunio

I soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se soggetti all'iscrizione all'INAIL, sono obbligatori – salvo cause di forza maggiore – a dare immediata notizia alla cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità e/o avvenuto in itinere. Il relativo certificato medico deve essere trasmesso o recapito a mano in cooperativa, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni successivi a quello del suo rilascio al socio.

La ripresa dell'attività lavorativa è subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa.

I soci con un contratto di tipo non subordinato diverso da quello di cui al punto precedente sono comunque tenuti ad informare la direzione della cooperativa degli infortuni occorsi loro all'interno della cooperativa anche al fine di valutare eventuali coperture assicurative e/o effettuare una nuova valutazione dei rischi.

Art. 39 - Risoluzione del contratto

Il contratto di lavoro cessa alla data stabilita nel contratto individuale e, senza preavviso, al venir meno del rapporto associativo, in caso di dolo o colpa grave da parte del socio oppure nel caso in cui il socio non svolga attività lavorativa per un periodo consecutivo di sei mesi. In ogni caso le cause di recesso anticipato saranno disciplinate specificatamente dal contratto di lavoro individuale. La cessazione del rapporto può anche essere causa di esclusione da socio.

Art. 40 - Controversie

Il contratto individuale di lavoro dovrà regolamentare la legge e la giurisdizione applicabili per la gestione di qualunque controversia tra socio e cooperativa derivante dall'applicazione del contratto.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

i. Parte Terza

Disposizioni finali

Art. 41 - Previdenza Complementare

La forma pensionistica complementare per i lavoratori della Cooperativa è disciplinata dalle norme di seguito riportate.

Art. 42 - Destinatari

Destinatari della forma pensionistica complementare sono i soci lavoratori della Cooperativa con almeno 1 mese di iscrizione al libro soci, computando a tale fine anche eventuali periodi svolti in qualità di lavoratore subordinato.

Art. 43 - Soggetto attuatore

La forma pensionistica complementare può essere realizzata anche attraverso il Fondo Pensione COOPERLAVORO, iscritto al n. 96 dell'Albo dei Fondi Pensione.

Art. 44 - Contribuzione

1. La contribuzione al fondo per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a prestazione, calcolata in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, è così articolata:

- un contributo a carico della Cooperativa pari al 0.50 % della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR; la cooperativa può deliberare un versamento una tantum aggiuntivo nel corso di ciascun anno.

22 FEB 2011

Autore della Rubrica V. D. 17

- un contributo a carico del socio lavoratore pari al 0.50 % della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Il socio lavoratore può altresì versare volontariamente un contributo aggiuntivo tenendo conto dei limiti di deducibilità fiscale vigenti;
 - un contributo prelevato sul TFR maturando pari al 100% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Per i soci lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista l'integrale destinazione al Fondo
2. La contribuzione per i soci lavoratori con rapporto di lavoro coordinato continuativo non occasionale, calcolata come percentuale sull'imponibile previdenziale obbligatorio compenso lordo pattuito, è pari al 0.50% a carico dell'azienda e al 0.50 % a carico del lavoratore.
 3. I soci lavoratori con rapporto di lavoro autonomo possono iscriversi al Fondo versando un contributo minimo pari al 1.00 % calcolato sull'ammontare della prestazione.
 4. In caso di ritardato od omesso versamento, anche parziale, dei contributi dovuti, le cooperative incorrono negli obblighi e nelle sanzioni previste dalla normativa del Fondo.

Art. 45 - Sospensione dell'obbligo di contribuzione relativamente al socio lavoratore

1. In caso di sospensione della prestazione di lavoro con corresponsione di retribuzione, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico della cooperativa effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
2. In caso di sospensione della prestazione di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione al Fondo a carico della cooperativa è sospesa; i singoli soci lavoratori possono proseguire volontariamente la contribuzione a loro carico.
3. In caso di perdita della qualità di socio lavoratore e di acquisto di quella di lavoratore dipendente senza perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, la contribuzione al Fondo è dovuta nelle misure definite dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro in vigore.
4. In caso di sospensione del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione, le quote di TFR che eventualmente maturano nel periodo vanno versate al Fondo nella misura prevista dalla fonte istitutiva.

Art. 46 - Sospensione volontaria della contribuzione relativamente al socio lavoratore

1. In caso di sospensione volontaria della contribuzione a proprio carico da parte dell'associato al Fondo, è contemporaneamente sospesa anche la eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro.
2. Le quote di TFR che maturano nel periodo di sospensione volontaria della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro continuano ad essere versate al Fondo nella misura prevista.

Art. 47 - Cessazione dell'obbligo di contribuzione relativamente al socio lavoratore

1. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico della cooperativa cessa a seguito dello scioglimento del rapporto tra socio lavoratore e la cooperativa medesima.
2. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico dei soci lavoratori cessa a seguito dello scioglimento del rapporto con la cooperativa, quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo.

22/12/2017

Valeria
 Daniela
 Giuseppina

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 5 maggio 2009 ed entra in vigore a partire dal 1° giugno 2009..

Art. 54 - Modifica del regolamento

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Giannetta Angelica

Ubaldo Ferraro

